



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA  
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE  
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
Uffici 1-3 ex DGSAF  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

Regioni e Province Autonome  
Assessorati sanità  
Servizi veterinari  
II.ZZ.SS.

e, p.c.  
Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto

e, p.c.  
Ministero della Salute  
Ufficio Legislativo

e, p.c.  
Ministero della Salute  
Dipartimento della Salute umana  
e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali

e, p.c.  
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Dipartimento della Politica agricola comune e dello sviluppo rurale  
Direzione generale dello sviluppo rurale-DISR VII

PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

e, p.c.  
Ministero dell'Economia e Finanze  
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale  
Ufficio VIII- I.GE.SPE.S.

E-mail: fabrizio.ferri@mef.gov.it

e, p.c.  
ISMEA  
Direzione Filiere e Analisi dei Mercati

PEC: ismea@pec.ismea.it

e, p.c.  
Centro Referenza Nazionale per le brucellosi  
c/o I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise

e, p.c.

Centro Referenza Nazionale per la tubercolosi da M. bovis  
c/o I.Z.S. della Lombardia e dell'Emilia Romagna

e, p.c.

Centro Referenza Nazionale per lo studio dei retrovirus correlati  
alle patologie infettive dei ruminanti (CEREL)  
c/o I.Z.S. dell'Umbria e delle Marche

e, p.c.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

e, p.c.

Associazioni di categoria  
bovini, bufalini, ovini e caprini

e, p.c.

Organizzazioni dei veterinari

e, p.c.

Uffici 2 e 6 ex DGSAF

e, p.c.

Ufficio 2 ex DGISAN

OGGETTO: decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024 recante i criteri per il computo dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica - Chiarimenti

Con la presente, con il supporto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di ISMEA, si forniscono i chiarimenti richiesti dalle regioni Campania e Sicilia in merito al metodo di calcolo dell'indennità di abbattimento e alle procedure per la corresponsione indicate nel decreto di cui in oggetto.

Ulteriori elementi di cognizione, comprensivi anche di simulazioni di calcolo, riferiti sulle modalità applicative del decreto sono riportati in una pagina del sito istituzionale del Ministero della Salute concernente apposite FAQ che potranno essere periodicamente aggiornate in caso di nuove richieste di chiarimenti.

La pagina può essere consultata al seguente link

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=263&tab=2>

## 1. Bollettino ISMEA e categorie di animali

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto 21 giugno 2024 l'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica è determinata dalla differenza tra il valore medio di mercato dell'animale da vita e quello dell'animale da macello; nel caso in cui le carni devono essere completamente distrutte, all'operatore è corrisposto il valore di mercato dell'animale da vita.

Nei bollettini ISMEA per gli anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto sono riportati i valori medi dell'animale da vita e, per i capi da macello, il prezzo dell'animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo.

I bollettini sono consultabili al seguente link:

<https://www.ismeamercati.it/prezzi-rimborsi-animali>

- **Il valore medio di mercato dell'animale da macello** è ottenuto moltiplicando il prezzo dell'animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo, indicato da ISMEA nel bollettino, per il peso vivo dell'animale oggetto di abbattimento (articolo 1 comma 4): ai sensi dell'articolo 4 comma 3 qualora non sia disponibile il peso medio vivo dell'animale macellato il Servizio veterinario locale territorialmente competente utilizza le rilevazioni riportate nel sito istituzionale di ISTAT per l'anno di riferimento.

A riguardo si precisa che per le categorie di bovini “**torelli**” e “**manza**” nel caso di utilizzazione delle rilevazioni ISTAT si potrà far riferimento alle categorie “vitelloni maschi” e “vitelloni femmine”.

Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle indicazioni presenti nei Bollettini ISMEA.

Per quanto concerne la specie bovina si chiarisce che i **vitelloni** non sono considerati in senso stretto animali da vita trattandosi di animali di categoria rilevante in base all'età solo ai fini della macellazione: per i vitelloni pertanto è indicato nel bollettino di ISMEA solo il prezzo dell'animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo per l'animale al macello talché in caso di utilizzo delle carni dell'animale l'indennità non sarà determinata.

In caso contrario, l'allevatore riceverà l'intero valore dell'animale da macello.

Diversamente, per quanto riguarda la categoria dei **torelli** ISMEA ne riporta nel bollettino soltanto il valore medio dell'animale da vita: in caso di macellazione si fa riferimento al valore indicato per i vitelloni.

Con riferimento ai **tori** si precisa che trattandosi di animali da riproduzione è indicato esclusivamente il valore medio di quelli iscritti al Libro genealogico. Per il caso particolare dei tori non iscritti al Libro Genealogico potrà essere considerato il valore dell'animale al macello.

In secondo luogo si precisa che ai fini del calcolo dell'indennizzo tra i bufalini da macello per i tori si fa riferimento alla categoria BUFALE.

In merito alle *manze da latte oltre 12 mesi* si precisa che il bollettino ISMEA include nei valori dell'animale da vita sia le manze gravide che quelle non gravide.

## 2. Criterio di calcolo dell'indennizzo

- Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto **l'indennità** per categoria, età, sesso ed eventuale iscrizione al libro genealogico dei capi appartenenti alle specie di cui al comma 1 e' calcolata come differenza tra il valore medio di mercato dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. Nel caso in cui le carni devono essere interamente distrutte, all'operatore viene corrisposto il valore di mercato dell'animale da vita.

Ciò premesso si chiarisce che nel caso in cui il valore medio dell'animale da macello sia superiore al valore medio di mercato dell'animale da vita, **l'indennità da corrispondere sarà costituita dal valore medio di mercato dell'animale da vita**; se tuttavia è consentito l'utilizzo delle carni l'indennità non sarà determinata.

A riguardo, per un eventuale approfondimento, si invita comunque la regione Campania a fornire ulteriori elementi di cognizione in merito a quanto significato con ultima istanza del 7 ottobre u.s. ove si rappresenta *che le categorie di animali presenti nei bollettini dei valori medi ISMEA, espressi in "valori di mercato euro/capo" e "prezzi al macello euro/Kg peso vivo", non collimano*.

- Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto il **valore medio di mercato dell'animale a fine carriera**, inteso come capo bovino o bufalino di età superiore a otto anni e come capo ovino o caprino di età superiore a sei anni, e' pari al valore di mercato dell'animale da macello indicato al precedente comma 4: nel caso di utilizzo delle carni (vendita o uso alimentare), l'indennità da corrispondere non è determinata posto che l'animale a fine carriera non ha valore di mercato e pertanto non è applicabile il criterio generale di cui all'articolo 1 comma 2. Nel bollettino ISMEA è riportato il prezzo dell'animale da macello a fine carriera (es. vacche per i bovini).

## 3. Corresponsione delle indennità, maggiorazioni

Ai sensi dell'**articolo 2 comma 5** del decreto le indennità non sono concesse agli operatori responsabili di animali che violano le prescrizioni del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza, con particolare riferimento ai termini perentori previsti per l'esecuzione dei provvedimenti di abbattimento ed eventuali ed eventuale distruzione dei capi e alle disposizioni in materia di biosicurezza, o che non collaborano all'esecuzione delle misure previste dai programmi, anche in caso di vaccinazione dei capi, ove prevista.

Le violazioni alle misure di controllo delle malattie infettive e diffuse degli animali, salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 che fa riferimento in particolare alla mancata adozione delle misure di biosicurezza, alla mancata collaborazione

conseguente alla violazione dell'art. 20 commi 1 e 2, all'omessa denuncia della malattia, all'inottemperanza dell'ordine di abbattimento.

L'articolo 2 comma 5 del decreto pertanto si applica in combinato disposto con l'articolo 23 del D. Lgs. n. 136/2022 e fa riferimento a quelle fattispecie sanzionabili in quanto potenzialmente rilevanti ai fini della diffusione della malattia sia all'interno dello stabilimento che al di fuori: omessa identificazione e registrazione dei capi, omessa adozione delle misure di biosicurezza necessarie per la riduzione del rischio di infezione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/429, inottemperanza all'ordine di abbattimento dei capi infetti o sospetti di infezione, sottrazione dei capi all'esecuzione dei controlli ufficiali, omessa collaborazione nell'esecuzione delle misure del programma di eradicazione.

Al sensi dell'**articolo 3 comma 4** del decreto le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 9 giugno 1964, n. 615 come modificato dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione confermata o sospetta negli stabilimenti con status di indenne a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

A riguardo si chiarisce che la disposizione, peraltro già presente nei decreti annuali ove erano determinati gli importi delle indennità di abbattimento, chiarisce che l'indennità, ove compete, è liquidata anche nei casi di reinfezione della malattia nello stabilimento con status di indenne: ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 2 comma 5 del decreto, non è pertanto necessario calcolare un intervallo di tempo massimo per verificare se vi è stata reinfezione o meno proprio perché questo non è un requisito rilevante per la liquidazione agli aventi diritto.

Tanto premesso si invitano le regioni e province autonome in indirizzo alla massima diffusione ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

Nel ringraziare per l'attenzione si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giovanni Filippini

*Direttore dell'Ufficio 1 ex DGSAF:* Dott. Marina Bellucci – [m.bellucci@sanita.it](mailto:m.bellucci@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59942363  
*Referente del procedimento:* Dott. Arsenio Bufalieri – [a.bufalieri@sanita.it](mailto:a.bufalieri@sanita.it) - tel. 06.59946866

*Direttore dell'Ufficio 3 ex DGSAF:* Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755  
*Referente del procedimento:* Dott. Roberto Lomolino – [r.lomolino@sanita.it](mailto:r.lomolino@sanita.it) - tel 0659946958